

N. 4272-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE VERTONE GRIMALDI)

Comunicata alla Presidenza il 7 febbraio 2000

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese che istituisce l'Università italo-francese, con il relativo Protocollo, fatti a Firenze il 6 ottobre 1998

presentato dal Ministro degli affari esteri

**di concerto col Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica**

col Ministro dei lavori pubblici

col Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

e col Ministro per la funzione pubblica

—————
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 OTTOBRE 1999
—————

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
- della 1 ^a Commissione permanente	»	4
- della 5 ^a Commissione permanente	»	5
Disegno di legge.	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - Dopo l'Accordo culturale del 1949, Italia e Francia proseguono la collaborazione culturale bilaterale con l'Accordo intergovernativo di cooperazione universitaria del 1982 e gli accordi-quadro tra la Conferenza dei rettori delle università italiane e la Conferenza dei presidenti delle università francesi sul riconoscimento dei diplomi, sulla validità dei titoli e sui dottorati in co-tutela, tutti sottoscritti tra il gennaio 1996 e l'aprile 1998.

Le intese tra le autorità universitarie dei due paesi hanno poi avuto un significativo sviluppo nell'ambito del più ampio progetto costituito dalla «Dichiarazione della Sorbona» del 25 maggio 1999, sottoscritta dai Ministri competenti in materia universitaria di Francia, Italia, Germania e Regno Unito. In essa i quattro governi si sono impegnati a orientare la riforma dei rispettivi sistemi universitari in modo da armonizzarne la struttura.

In tale contesto l'accordo bilaterale del 6 ottobre 1998, sottoscritto durante il vertice italo-francese di Firenze, istituisce una comune «università», intesa come area di studio con programmi, banche dati e reti tele-

matiche in comune, in cui sia possibile realizzare progetti di ricerca e attività di didattica congiunti, nonché conseguire titoli di studio riconosciuti in entrambi i paesi. È inoltre prevista la possibilità di cooperare con istituzioni accademiche di altri paesi europei e mediterranei, per realizzare corsi di studio integrati nonché programmi di formazione e di ricerca comunitari e internazionali.

L'università italo-francese coinvolgerà dunque tutti gli atenei di entrambi i paesi; è prevista la creazione di due segretariati, a Grenoble e a Torino, dove è stata già individuata la sede nella Certosa reale di Collegno, i cui locali dovranno essere ristrutturati e restaurati. Nel complesso si prevede un onere finanziario pari a lire 1.935 milioni per l'anno 2000 e a lire 1.900 milioni a decorrere dal 2001.

Apprezzando il significato dell'accordo e ritenendone opportuna una rapida ratifica, la Commissione mi ha dato mandato di riferire all'Assemblea a favore del disegno di legge.

VERTONE GRIMALDI, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: ANDREOLLI)

18 gennaio 2000

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: RIPAMONTI)

18 gennaio 2000

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese che istituisce l'Università italo-francese con il relativo Protocollo, fatti a Firenze il 6 ottobre 1998.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data agli Atti internazionali di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 8 di ciascuno degli Atti internazionali stessi.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.935 milioni

per l'anno 2000 ed il lire 1.900 milioni annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede per gli anni 2000 e 2001 mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

